

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 9

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 14, 16, 16-bis, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 69, 72, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 92, 96, 96-bis, 96-ter, 113, 118, 123-bis, 124-bis, 130, 135-bis, 138, 138-bis, 143, 144: norme in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari, Giunta per il Regolamento, Comitato per la legislazione, programmazione dei lavori, organizzazione del procedimento legislativo, prerogative dell'opposizione ed istituzione del Comitato per il controllo sulla spesa pubblica)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRESSA, SERENI, LANZILLOTTA, VASSALLO**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 4 febbraio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta si intende proseguire e consolidare il processo di riforma delle nostre istituzioni, avviato agli inizi degli anni Novanta con la stagione dei *referendum* elettorali, sulla via della costruzione di una democrazia dell'alternanza. In questa direzione, un ruolo rilevante viene riconosciuto alle riforme del Regolamento della Camera, introdotte con le novelle del 1997, che hanno consentito per quanto concerne, principalmente, l'organizzazione dei lavori della Camera — ora articolata in tre atti fondamentali: il programma, il calendario e l'ordine del giorno — una trasformazione in linea con il nuovo assetto del sistema

politico, divenuto tendenzialmente bipolare (Aa.Vv., *Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere*, ARSAE — Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive, Il Filangieri. Quaderno; 2007, Napoli, Jovene editore).

Nell'insieme, l'impianto delineato ha dato prova di funzionare e le critiche sull'efficienza e la produttività delle Camere, non sempre generose, non devono far dimenticare questo dato. Oggi i tassi di attuazione dei calendari sono notevolmente aumentati e questo consente, da diverse legislature, all'esecutivo e alla maggioranza che lo sostiene, di portare all'approvazione

quei provvedimenti che ritengono prioritari per l'azione di governo. Queste disposizioni abbinate con l'istituto del contingentamento dei tempi, oramai applicato in via generalizzata ed automatica ad ogni argomento iscritto in calendario – salve le eccezioni previste dal Regolamento, in particolare per i decreti-legge – hanno garantito la certezza dei tempi per quanto attiene ad ogni fase del procedimento legislativo, dalla discussione generale all'esame degli articoli, fino alle votazioni finali.

Non si può ignorare come le novelle regolamentari (ed in particolare quella del 1997 alla Camera) nonché la loro applicazione, favorita dalla preponderanza numerica dello schieramento maggioritario (conseguenza del premio previsto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270), fanno sì che « il “diritto alla decisione” della maggioranza governativa è ora tutelato con una serie di strumenti regolamentari che lo fanno alla fine prevalere su qualsiasi altro diritto dell'opposizione ed anche sulle residue possibilità di ostruzionismo parlamentare » (A. Manzella, *I rischi dell'assolutismo maggioritario* in Italianieuropei, 2002, n. 2). Questi stessi strumenti hanno consentito, a titolo di esempio, l'approvazione in legge del c.d. lodo Alfano in poco più di venti giorni (*Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato*, legge 23 luglio 2008, n. 124).

Le innovazioni introdotte sul piano normativo nell'ultimo decennio, tra cui la stessa legge elettorale maggioritaria, hanno rafforzato il Governo e dato stabilità alle maggioranze, ma non hanno ancora introdotto quei contrappesi necessari a tenere in equilibrio i poteri, quei *checks and balances* propri invece delle altre democrazie. Questa carenza ha finito col determinare un progressivo svuotamento delle prerogative del Parlamento, da un lato con il ridimensionamento del ruolo di indirizzo e di controllo delle Camere e, dall'altro, con l'eccessiva ingerenza dell'esecutivo nella attività normativa che ha finito per assorbire completamente anche la funzione legislativa del Parlamento.

Seppure pronunciate in un contesto diverso – di contestazione alla proposta di riforma della Costituzione, respinta con il referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006 – le parole di Leopoldo Elia sui rischi di questa situazione sono ancora di grande efficacia. « Da questo incrocio nasce un sistema a tenuta stagna, a circolo chiuso, che non lascia aperto nessuno spiraglio di dialettica politica seria all'indomani delle elezioni. Nel lungo intervallo di legislatura si realizza in pieno l'affermazione di Rousseau, secondo il quale il popolo inglese è libero solo il giorno in cui vota mentre è schiavo negli altri giorni. A quel punto la storia si ferma e ci si dà appuntamento tra cinque anni; mentre il tempo continua a scorrere utilmente solo per chi ha vinto le elezioni » (L. Elia, *Una forma di governo unica al mondo*, in *Costituzione. Una riforma sbagliata. Il parere di sessantatrè costituzionalisti*, a cura di F. Bassanini, Passigli Editori, 2004, p. 363).

Il tema della separazione dei poteri e del loro equilibrio è di grande attualità, anche in altri paesi europei, come nel Regno Unito e in Francia, dove la « dinamica bipolare » è da tempo operante. Particolarmente interessante è la recente riforma della Costituzione francese approvata nel luglio 2008 attraverso la quale le torsioni che il regime semipresidenziale portava con sé da tempo sono state corrette con una riforma che ha restituito poteri al Parlamento. Infatti, ad un più esplicito riconoscimento dei poteri spettanti al Presidente della Repubblica si abbina una significativa valorizzazione del Parlamento (mitigando così le forme di « tutela » che allo stesso erano state imposte nella Costituzione del 1958): valorizzazione realizzata, tra l'altro, riconoscendogli espressamente, oltre alla funzione legislativa, quella di controllare l'azione del Governo e di valutare le politiche pubbliche (articolo 24); rafforzando i suoi poteri di indirizzo (articolo 34-1); prevedendo termini minimi per l'avvio dell'esame in Assemblea dei progetti di legge, pari, in prima lettura, a sei settimane dalla presentazione e, in seconda lettura, a quattro settimane dalla trasmissione (articolo 42); discipli-

nando più accuratamente il diritto di emendamento (articolo 44); rompendo il principio del dominio del Governo sull'ordine del giorno delle Camere, con apposite riserve di spazi a favore del controllo e della valutazione delle politiche pubbliche, alle iniziative di opposizione e alle questioni poste dai singoli parlamentari (articolo 48); rivitalizzando le Commissioni, permanenti, speciali e d'inchiesta (artt. 43 e 51-2); riconoscendo diritti specifici ai Gruppi di opposizione e a quelli di minoranza (articolo 51-1); e infine adeguando le procedure comunitarie alle significative novità introdotte in proposito dal trattato di Lisbona (N. Lupo, Osservatorio sulle fonti, [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), fascicolo n. 3, 2008).

Riprendere il processo di riforme significa quindi intervenire per razionalizzare il ruolo del Governo in Parlamento ma, contestualmente, affrontare il tema delle garanzie democratiche in un sistema maggioritario. Nessuna democrazia è esente da rischi e il pericolo, paventato da molti, di una involuzione autoritaria non si affronta però con un ritorno a modelli assembleari. L'approdo definitivo a una forma di democrazia decidente è comunque pienamente compatibile con il sistema parlamentare. Il governo delle società complesse e globalizzate, come testimoniato dalla recente crisi internazionale, ha bisogno di istituzioni democratiche più forti, per assicurare: più trasparenza, più controllo, più contraddittorio nell'assumere decisioni.

Come accennato prima, nelle democrazie occidentali, da tempo è aperta la questione della redistribuzione dei poteri costituzionali tra Parlamento e Governo, ma quando si affrontano temi di questa portata non si devono smarrire quelli che sono i principi fondanti delle democrazie costituzionali contemporanee: il primo è che il Parlamento è il luogo della rappresentanza generale, il secondo è che il Parlamento e il Governo sono due poteri separati, il terzo principio inderogabile è che il Parlamento e il Governo sono pari ordinati nelle diversità delle funzioni che svolgono. Nella proposta di modifica del Regolamento del Popolo della Libertà (Doc. II,

n. 3, Cicchitto ed altri) si afferma che i Regolamenti parlamentari «determinano la concreta configurazione delle forme di governo in modo più sotterraneo, ma assai più penetrante delle stesse previsioni costituzionali». Si afferma quindi, esplicitamente, l'intento di modificare la forma di governo, utilizzando uno strumento quanto meno inappropriato, quali sono i Regolamenti parlamentari, senza il dovere e l'onere di un confronto costituzionalmente corretto di revisione della Costituzione.

In questo quadro le modifiche proposte dal Gruppo del Partito Democratico consentono, invece, al Parlamento, a Costituzione invariata, di recuperare, in forme nuove e adeguate ai tempi, un ruolo centrale nei processi di *governance*. La soluzione preferibile rimane quella di riprendere il percorso delle riforme costituzionali avviato nella passata legislatura attraverso la modifica di alcuni articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento (ora A.C. 441, Amici ed altri «Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»). Questo non esclude, però, la possibilità di alcuni interventi sul Regolamento, già da subito, con effetti immediati di grande rilevanza: un *iter* legislativo dai tempi certi e più rapidi; una procedura più ordinata per una legislazione di qualità; una migliore programmazione dei lavori parlamentari; un rafforzamento delle garanzie e dei poteri delle opposizioni; un rafforzamento del ruolo di controllo del Parlamento nei confronti del Governo.

### ***Razionalizzazione dell'azione del Governo in Parlamento evitando gli abusi della decretazione d'urgenza.***

*La « corsia preferenziale ».*

La presente proposta di modifica del Regolamento mira a dotare il Governo di strumenti idonei a garantire tempi certi e

ragionevoli per l'approvazione delle proprie proposte legislative, prevedendo, al contempo, norme per evitare abusi da parte dell'esecutivo della decretazione d'urgenza. Gli strumenti regolamentari che l'esecutivo avrà a sua disposizione prevedono una « corsia preferenziale » per i disegni di legge che il Governo riterrà opportuno dichiarare « urgenti » la cui votazione finale dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza.

I tempi di approvazione equivarranno, sostanzialmente, quindi a quelli dei decreti-legge, ma il numero complessivo delle proposte che potranno essere dichiarate urgenti sarà legato al numero di decreti che il Governo presenterà alla Camera nell'ambito del medesimo programma di lavoro dell'Assemblea. A regime sarebbero consentiti quattro progetti di legge « urgenti » (due del Governo, uno della maggioranza, e uno dell'opposizione) per ogni programma di lavori trimestrali e tre, ferma restando la quota delle opposizioni, per ogni programma di lavoro bimestrale. Per ogni decreto-legge eccedente la quota prevista di urgenze il Governo dovrà indicare il progetto di legge per il quale rinuncia alla dichiarazione d'urgenza (naturalmente la presentazione di un decreto non incide sulle proposte « urgenti » dell'opposizione). Il vantaggio di questa disposizione è duplice: garantisce una « corsia privilegiata » e sicura per i provvedimenti del Governo e riporta nell'alveo della Costituzione il ricorso alla decretazione d'urgenza, consentita solo « in casi straordinari di necessità e d'urgenza ».

*Un iter più snello in Aula e in Commissione: rilancio della sede redigente.*

Nella medesima direzione vanno le proposte di modifica volte a razionalizzare l'iter in Commissione e in Assemblea la cui funzione viene ricondotta, in una logica più moderna, a luogo delle grandi scelte politiche, abbandonando il modello ottocentesco, al quale un cattivo modo di legiferare ci sta portando, dove il lavoro del legislatore è riconosciuto solo in quello dell'Aula.

L'esame in Commissione in sede redigente diventa la procedura ordinaria, prevedendo, al contempo, una « clausola di salvaguardia » che permette il ritorno alla sede referente. La « clausola di salvaguardia » può essere richiesta, in sede di predisposizione del calendario, o da uno o più presidenti di Gruppo che rappresentino almeno un quarto dei deputati; nel corso dell'esame in Commissione da almeno un quarto dei componenti della Commissione stessa. Inoltre legittimato ad attivare tale « clausola » è sempre il Governo; peraltro per i progetti di legge assoggettabili a scrutinio segreto tale facoltà è attribuita ad un decimo dei componenti della Camera. L'esame in sede redigente prevede che l'Assemblea si riservi l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale con dichiarazioni di voto del progetto di legge formulato in Commissione.

È evidente che il ricorso ordinario alla sede redigente ridurrebbe notevolmente il carico di lavoro dell'Aula (dove si svolgerebbe, oltre alla discussione sulle linee generali, solo la votazione dei singoli articoli e il voto finale).

Risultano ridotti anche i termini di conclusione dell'esame in sede referente per garantire il rispetto delle previsioni del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infatti, le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge dovranno essere presentate entro quarantacinque giorni (contro i due mesi attuali), dall'inizio dell'esame in sede referente, quindici giorni (invariato rispetto al testo vigente) per i decreti legge ed entro venti giorni dalla dichiarazione d'urgenza per i progetti « urgenti ». In ogni caso però almeno un terzo del tempo disponibile è destinato allo svolgimento delle attività conoscitive, ossia audizioni di esperti, associazioni di categorie, ecc., e almeno la metà del tempo alla formulazione del testo vero e proprio, l'articolato. Sempre più spesso, infatti, arrivano al voto dell'Assemblea testi sui quali non è stata svolta alcuna istruttoria.

Viene rivista anche l'organizzazione dei tempi per l'esame dei provvedimenti in

Assemblea. Si riduce lo spazio per la discussione sulle linee generali, a favore della discussione degli articoli e delle fasi successive (ordini del giorno e dichiarazioni di voto finale). Per quanto riguarda i tempi degli interventi, gli stessi sono fortemente ridotti: da trenta a quindici minuti per gli interventi in discussione generale; da quarantacinque a venti minuti per gli interventi nelle discussioni sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e per la ratifica di trattati ritenuti di particolare rilevanza politica; da venti a dieci minuti per gli interventi sul complesso degli emendamenti.

Come è evidente dalle modifiche suggerite, non condividiamo la proposta avanzata dai deputati del Gruppo del Popolo della Libertà, con la quale, a Costituzione invariata, si vuole attribuire al Governo formalmente « un ruolo di guida dell'attività parlamentare, ed in particolare dei procedimenti legislativi, in modo da esercitare la funzione di comitato direttivo della maggioranza » (Doc. II, n. 3, Cicchitto ed altri).

Presupposto di questo disegno sarebbe il mutamento registrato dal nostro sistema politico-istituzionale per l'effetto combinato di due condizioni: 1) l'affermazione di una dinamica bipolare con alternanza fra le diverse coalizioni politiche; 2) l'indicazione preventiva del capo della coalizione (che di fatto comporta l'investitura diretta del *Premier*). Forzata la Costituzione materiale, tra l'altro ad opera della contestatissima legge elettorale n. 270 del 2005, si tratterebbe di adeguare i Regolamenti parlamentari al nuovo regime. Secondo questa tesi — che non contempla una possibile dissociazione tra le proposte del Governo e quelle dei Gruppi parlamentari che lo sostengono — il potere di determinare l'oggetto e i tempi della decisione parlamentare spetterebbe unicamente all'esecutivo, mentre all'opposizione verrebbe attribuita una funzione residuale di mero controllo, non potendo incidere sulla formazione dell'indirizzo politico e su quella delle leggi. Si propone sostanzialmente una nuova forma di governo in cui si attribuiscono nuovi, importanti, significativi poteri reali al Go-

verno bilanciandoli con poteri solo appartenenti all'opposizione parlamentare. Se questa riforma del Regolamento venisse approvata avremmo un presidenzialismo senza contrappesi. Leopoldo Elia, nei suoi ultimi scritti, invitava a riflettere su come la nuova frontiera del costituzionalismo non fosse più quella di distinguere tra presidenzialismo, semipresidenzialismo, governo parlamentare, ma tra sistemi equilibrati e sistemi che equilibrati non sono, dove per equilibrio si intende l'equilibrio tra i poteri costituzionalmente garantiti. Questa posizione portata, quindi, alle sue estreme conseguenze non riconoscerebbe più il Parlamento come un'unità omogenea, distinguendo giuridicamente tra maggioranza e opposizione, e intaccherebbe uno dei pilastri su cui si reggono le democrazie liberali, la separazione dei poteri, modificando surrettiziamente il nostro modello costituzionale, senza passare per la strada principale del procedimento di revisione previsto dall'articolo 138 della Costituzione (A. Saitta, *Sulle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari ad inizio di XVI legislatura*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)). Nella proposta di modificazione del Regolamento, presentata dalla maggioranza, si sostiene infatti: « In un regime parlamentare caratterizzato dall'alternanza tra schieramenti contrapposti, il compito assegnato al principio della separazione dei poteri da Locke e Montesquieu non passa più attraverso la separazione del legislativo dall'esecutivo, quanto piuttosto dalla dialettica tra il *continuum* Governo-maggioranza, da una parte, e opposizione, dall'altra » (Doc. II, n. 3, Cicchitto ed altri). Nelle democrazie parlamentari contemporanee, il bilanciamento tra i poteri che il costituzionalismo classico assegnava alla separazione tra legislativo ed esecutivo, è garantito, di fatto, dalla dialettica tra il *continuum* Governo-maggioranza da un lato e l'opposizione dall'altro. Questo però non annulla la separazione dei poteri e le funzioni attribuite al Parlamento nel suo insieme perché, a Costituzione invariata, questa teoria non è traducibile in una soluzione concreta attraverso una semplice riforma regolamen-



tare senza eccedere i limiti della legittimità costituzionale. La nostra Carta costituzionale prevede un dato fondante che è l'unità del Parlamento e il Parlamento è il rappresentante generale della nazione. L'unità del Parlamento non può, quindi, essere frantumata in due tronconi autonomi, da un lato Governo-maggioranza e, dall'altro, l'opposizione senza violare la Costituzione. In un sistema presidenziale la separazione dei poteri è garantita solo da una netta separazione tra legislativo ed esecutivo. Il *continuum* Governo-maggioranza da un lato e, opposizione dall'altro, si può virtuosamente realizzare solo in un sistema costituzionale in cui il ruolo del Parlamento è centrale, in cui il Governo è espressione diretta e assoluta della volontà parlamentare, in cui il sistema elettorale garantisca realmente la possibilità di scelta da parte degli elettori, in cui i partiti, elemento chiave nella democrazia parlamentare, abbiano garanzie di democrazia interna.

Certamente ulteriori passi in avanti sulla strada del rafforzamento della posizione del Governo in Parlamento sono possibili, come abbiamo affermato più volte: « non ci sottrarremo a una discussione costruttiva sulle regole costituzionali e regolamentari, due piani che non possono essere disgiunti » (W. Veltroni, *Più rapidi ma con nuove regole*, La Stampa, 9 ottobre 2008). Prima però va recuperata una condizione di normalità e di rispetto delle regole. La prassi deprecabile dei maxiemendamenti e del contestuale abuso delle questioni di fiducia, per non parlare del ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e dell'uso scorretto della delegazione legislativa (R. Zaccaria, E. Albanesi *La delega legislativa tra teoria e prassi*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)) hanno gravemente depotenziato il ruolo del Parlamento. Forzare oltre le regole costituzionali costituirebbe una minaccia agli equilibri della forma di governo parlamentare.

### ***Garanzie e poteri delle opposizioni.***

Molte le novelle proposte per rafforzare il ruolo delle opposizioni alla Camera, il

cui riconoscimento è stato sancito con le modifiche al Regolamento del 1997. Le novità allora introdotte sono state diverse e significative, ma il bilancio non è stato sempre positivo. Molti degli spazi riconosciuti alle opposizioni si sono rivelati solo una sorta di « vetrina » spesso neppure molto visibile. Il ruolo delle opposizioni non può e non deve esaurirsi in una sorta di « diritto di tribuna », occorre invece riconoscere ad esse poteri e controlli effettivi. Con le modifiche del Regolamento che qui si intendono produrre scegliamo, dopo dieci anni di attuazione della riforma del 1997, di dare corpo ai poteri e alle prerogative delle opposizioni ovvero a quel complesso di regole giuridiche che determinano e disciplinano un insieme di diritti, potestà, doveri, competenze e mezzi attraverso i quali le minoranze che integrano il soggetto politico *opposizione parlamentare*, sono messe in grado di assolvere la propria funzione costituzionale (A. Rinella, *Lo « Statuto costituzionale » dell'opposizione parlamentare*, Edizioni Università di Trieste).

Con la scelta di preferire la componente funzionale dell'opposizione parlamentare non si intende rinunciare per sempre alla « istituzionalizzazione » della stessa attraverso il riconoscimento regolamentare del « Governo-ombra »: semplicemente, insieme a molti studiosi (A. Pertici, *Il Parlamento tra Governo e Governo-ombra: prime note sulle recenti proposte di modifica dei regolamenti parlamentari*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it); A. Saitta, *Sulle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari ad inizio di XVI legislatura*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)), mentre riaffermiamo l'importanza di questa scelta tutta politica ci sembra che la sua istituzionalizzazione possa avvenire solo dopo che una riforma costituzionale da noi auspicata abbandoni il bicameralismo perfetto che oggi caratterizza il nostro Parlamento. Quella del Partito Democratico è, si ripete, una scelta di organizzazione politica. Il Governo-ombra per avere un qualche senso parlamentare ha bisogno di una riforma costituzionale. I modelli costituzionali che prevedono un ruolo de-

finito per il Governo-ombra sono tutti modelli anglosassoni, sono tutti regimi parlamentari con un'unica Camera politica, sono tutti sistemi in cui l'elezione del Governo è un fatto esclusivamente parlamentare, anzi per dirla con Bagehot, è il pilastro centrale dell'assetto istituzionale, la funzione principale della Camera. Bagehot, per il modello cosiddetto Westminster, qualifica il Gabinetto come un Comitato scelto per il governo della Nazione in base alla fiducia dell'Assemblea legislativa. Cioè, il Governo in un sistema parlamentare è una sorta di super Commissione parlamentare ed è espressione di una maggioranza parlamentare. Immaginare Governi-ombra in assetti costituzionali di tipo presidenziale o pseudo-presidenziale come questo, è sbagliato ed è anche pericoloso. Non possono inoltre tacersi i problemi di coordinamento che potrebbero nascere tra « il capo dell'opposizione e il/i presidente/i del/dei Gruppo/i che è chiamato a rappresentare, in ragione della molteplicità di norme regolamentari che opportunamente riconoscono prerogative specifiche ai presidenti di Gruppo » (F. Rosa, *Il Parlamento all'ombra del Governo in due recenti proposte di modifica dei regolamenti parlamentari*, Osservatorio sulle fonti, [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), fascicolo n. 3, 2008).

Questo del modello Westminster è un modello interessante, ma per essere tale deve avere dei requisiti costituzionali assolutamente non ambigui. Quindi noi diciamo no al modello del Governo-ombra non perché disconosciamo un'opzione politica che abbiamo fatto, ma perché quello che la riforma del Regolamento del Popolo della Libertà propone è una finzione. È una finzione molto pericolosa che viene utilizzata per mascherare la vera scelta che c'è dietro la riforma del Regolamento: tutto il potere al Presidente del Consiglio, al suo Governo, alla sua maggioranza.

*La Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione: composizione e funzioni.*

Si introduce la possibilità di ricorrere alla Giunta per il Regolamento su richiesta

di un terzo dei deputati, per questioni di interpretazione del Regolamento.

La composizione della Giunta per il Regolamento garantirà, inoltre, la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione.

La presidenza del Comitato per la legislazione spetterà di diritto all'opposizione. Il Comitato potrà esprimere il proprio parere sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione, onde evitare che il parere sia espresso su un testo che non è quello che effettivamente arriverà all'esame dell'Aula. Qualora la Commissione non intenda adeguare il testo alle condizioni contenute nel parere del Comitato, le stesse si intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione in Aula. Si prevede inoltre che il parere sia sempre espresso su progetti di legge contenenti deleghe o su disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo materie già disciplinate per legge.

*L'Opposition day.*

Viene introdotto nel nostro Regolamento un istituto del Parlamento britannico, l'*Opposition day*, utilizzando lo spazio che già ora il Regolamento della Camera riserva ai temi scelti dai Gruppi parlamentari di opposizione, ma introducendo maggiori garanzie per assicurare che le proposte delle opposizioni siano effettivamente discusse sul testo presentato dalle opposizioni stesse. Ad esempio, sulle proposte di legge delle opposizioni possono essere presentate unicamente pregiudiziali di costituzionalità, e sono messe in votazione solo al termine della discussione generale. Inoltre, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno su proposta dei Gruppi di opposizione non è ammessa la richiesta di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame. Durante l'esame in Commissione delle proposte di legge in quota all'opposizione, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altre proposte di legge, né modificare il testo senza il consenso del Gruppo proponente e gli emendamenti approvati dalla

Commissione senza il consenso del Gruppo proponente sono inclusi nella relazione e presentati e votati come emendamenti in Assemblea.

#### *Poteri di controllo.*

Ogni mese su richiesta dei Gruppi di opposizione si svolgono, in diretta televisiva, quattro dibattiti politici, di almeno trenta minuti, su temi di rilevanza generale e di particolare attualità politica.

Viene rafforzato lo strumento del *question time* (quesito orale), prevedendo la possibilità che se il Governo comunica di non potere intervenire, il Presidente della Camera mantiene lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno fino a che le stesse non vengano svolte.

Le interpellanze urgenti che ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere per ogni mese di lavoro parlamentare aumentano da due a tre, fermo restando il numero di interpellanze urgenti che ciascun deputato può sottoscrivere.

Nell'ambito dei lavori in Commissione, nel deliberare lo svolgimento di indagini conoscitive, almeno una all'anno è garantita alle opposizioni: su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione possono essere disposte procedure di indagine, informazione e controllo.

Per quanto riguarda l'espressione dei pareri sugli schemi di atti normativi del Governo, qualora lo stesso non intenda conformarvisi, ha l'obbligo di dare comunicazione scritta delle ragioni del mancato recepimento.

#### *Qualità della legislazione.*

Non meno significative sono le misure proposte per migliorare la qualità della legislazione, interventi, oggi si direbbero *bipartisan*, pensati nell'interesse generale per riqualificare la funzione legislativa del Parlamento e rendere più efficace e incisiva l'azione di governo.

Lo snodo centrale della riforma ruota intorno ad un più ordinato svolgimento dei

lavori parlamentari, esaltando l'importanza del ruolo svolto in Commissione.

#### *Assegnazione, emendamenti e maxiemendamenti.*

Si prevedono disposizioni più stringenti per l'assegnazione dei progetti di legge, per quanto attiene alla competenza delle Commissioni.

Il Presidente della Camera o della Commissione dichiara irricevibili i maxiemendamenti.

Per favorire il lavoro, più ordinato, presso la Commissione competente, viene disincentivata la presentazione di nuovi emendamenti in Assemblea. Commissione e Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi a determinate condizioni, ma questi sono messi in votazione solo ventiquattro ore dopo l'annuncio della loro ammissibilità. Complessivamente si vuole impedire che la presentazione degli emendamenti in Assemblea sia solo un modo per aggirare l'esame in Commissione.

#### *Il ruolo di controllo del Parlamento nei confronti del Governo: il Comitato di controllo sulla spesa pubblica.*

Il controllo è funzione che compete al Parlamento, sebbene le parti che siedono al suo interno lo esercitino sulla base di differenti indirizzi politici. Sarebbe dunque un errore pensare che la maggioranza parlamentare non abbia interesse a controllare e non controlli l'esecutivo; un esempio in tal senso è fornito dall'esperienza britannica, dove uno dei principali contrappesi al Premier è il partito di maggioranza (F. Rosa, *Il Parlamento all'ombra del Governo in due recenti proposte di modifica dei regolamenti parlamentari*, Osservatorio sulle fonti, [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), fascicolo n. 3, 2008). L'esercizio della funzione di controllo dovrebbe essere quindi sotteso da due logiche distinte: la prima, di tipo avversariale, connota tutti gli strumenti attraverso cui si realizza il confronto tra la maggioranza e l'opposizione



(ad esempio i *question time* e i dibattiti) con l'obiettivo di chiamare il Governo a render conto delle proprie scelte e a confrontare il proprio indirizzo politico con quello promosso dalle minoranze presenti in Parlamento; la seconda, in verità alquanto rarefatta nella nostra vita parlamentare, è caratterizzata dal prevalere di un approccio *bipartisan*, nella convinzione che esistono informazioni che è di comune interesse di tutte le parti che siedono in Parlamento acquisire, al fine di mettere il Parlamento — in quanto istituzione direttamente rappresentativa dell'intera popolazione e diretta espressione della sovranità popolare — nella condizione di svolgere al meglio quelle funzioni di indirizzo e controllo che la Costituzione gli assegna. Per questo accanto agli strumenti di controllo propri delle opposizioni si istituisce il Comitato di controllo sulla spesa pubblica che avrà il compito di vigilare sull'efficacia, efficienza ed economicità della spesa pubblica, in modo da garantire un controllo *ex post* da parte del Parlamento sulla legislazione.

La sua composizione garantirà la rappresentanza paritaria tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione che lo presiederanno alternandosi. Il Comitato approverà relazioni che saranno discusse e votate dall'Assemblea alla presenza di un rappresentante del Governo.

La presente proposta intende apportare modifiche agli articoli 14, 16, 16-*bis*, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 69, 72, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 92, 96, 96-*bis*, 96-*ter*, 113, 118, 123-*bis*, 124-*bis*, 130, 135-*bis*, 138, 138-*bis*, 143 e 144 del Regolamento della Camera dei deputati.

Con il nuovo comma 1 dell'articolo 14 del Regolamento si propone un norma « anti-frammentazione » che prevede che per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati eletti con riferimento al medesimo contrassegno e che, con riferimento ad un contrassegno, non possa essere costituito più di un Gruppo. Per evitare, inoltre, il fenomeno dei deputati « in prestito » al fine della costituzione di un Gruppo, si prevede che coloro che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti non

sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione di un Gruppo e per la sua permanenza. Non sono previste deroghe a questi criteri.

Per quanto riguarda il Gruppo misto si propone che solo con dieci deputati (senza eccezioni) possano formarsi componenti politiche all'interno dello stesso purché gli stessi rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature in collegi uninominali. Può altresì essere autorizzata la costituzione di una componente del Gruppo misto qualora lo chiedano almeno quindici deputati già appartenenti allo stesso Gruppo, dopo almeno ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese.

Tali proposte di modifica hanno lo scopo di evitare l'eccessivo proliferare di Gruppi parlamentari derivante dall'asimmetria tra il dato elettorale e quello regolamentare, così come verificatosi, ad esempio, nel corso della XV legislatura durante la quale si sono formati quattordici Gruppi, di cui tredici costituitisi nella prima fase della legislatura (sette di diritto e sei autorizzati) ed uno costituitosi nel suo corso. Oltre alle componenti politiche del misto (minoranze linguistiche, Movimento per le autonomie, Socialisti per la Costituente, Repubblicani, Liberali e Riformatori e La Destra) ed alcuni deputati indipendenti.

Con le modifiche all'articolo 16 si interviene sulla composizione della Giunta per il Regolamento. Ferma restando la composizione numerica di base di dieci deputati, si prevede che il Presidente li nomini, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Tale composizione può essere successivamente integrata per una maggiore rappresentatività, ferma restando la composizione paritetica. Si prevede, inoltre, che su richiesta di un terzo dei deputati la Giunta si pronunci sulle questioni di interpretazione del Regolamento.

Con le modifiche proposte all'articolo 16-bis si prevede un rafforzamento del Comitato per la legislazione. La presidenza del Comitato spetta all'opposizione e le modificazioni da questo formulate, a seguito della richiesta di parere, se non accolte dalle Commissioni di merito, sono proposte come emendamenti.

Il Comitato si pronuncia sempre sui progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o disposizioni di delegificazione.

Il Comitato si esprime sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione (invece che sul testo adottato come base per il seguito dell'esame).

Per quanto riguarda la formazione del programma e del calendario dei lavori parlamentari, all'articolo 23 si prevede che i progetti di legge non possano essere inseriti prima di quarantacinque giorni (e non più due mesi) dall'effettivo inizio dell'esame da parte della Commissione. Tale norma non si applica ai progetti di legge per i quali sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69.

Sono consentite altre eccezioni: in caso di consenso dei presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti della Camera; per i progetti già approvati dalla Camera e modificati dal Senato; per quelli rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica; per i progetti di legge costituzionale in seconda deliberazione, nonché per i disegni di legge di ratifica di trattati internazionali diversi da quelli che il Governo o un Gruppo ritengono di particolare rilevanza politica.

Per quanto attiene la predisposizione del calendario dei lavori, all'articolo 24, comma 3, si prevede che i progetti di legge e le mozioni inserite in calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, ove non conclusi, siano iscritti nel calendario successivo. Sugli argomenti iscritti su proposta dei Gruppi di opposizione non è ammessa la richiesta di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo consenso del Gruppo interessato.

Nel calendario sono indicati i giorni dedicati alla discussione degli argomenti

iscritti su richiesta dei Gruppi delle opposizioni e l'orario di inizio e conclusione delle sedute.

La Conferenza dei presidenti di Gruppo stabilisce distintamente i tempi destinati alla discussione sulle linee generali, ivi compresa quella delle questioni incidentali, alla discussione degli articoli, nonché alle fasi successive fino al voto finale. Nella ripartizione dei tempi, il tempo attribuito ai relatori di minoranza è determinato in misura non inferiore alla metà di quello attribuito al relatore di maggioranza.

Per l'esame dei disegni di legge del Governo e dei progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi delle opposizioni tempi maggiori di quelli attribuiti ai Gruppi della maggioranza (di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile).

È comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali un tempo complessivo non inferiore a quindici minuti (rispetto ai trenta minuti attualmente previsti), per la discussione degli articoli non inferiore a trenta minuti, per le fasi successive fino al voto finale quindici minuti. Ne deriverebbe un tempo minimo per Gruppo pari, per il seguito dell'esame fino al voto finale, a quarantacinque minuti.

Per i progetti di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza la discussione è organizzata in modo da assicurare che la votazione finale abbia luogo entro il trentesimo giorno successivo alla dichiarazione dell'urgenza, comunque assicurando all'esame in Assemblea, di norma, almeno tre giorni.

All'articolo 25, per assicurare una programmazione dei lavori delle Commissioni che garantisca in via prioritaria l'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea che rispettino i termini degli articoli 23, 24 e 81, è predisposta un'organizzazione che destini almeno un terzo del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive richieste da uno o più Gruppi di opposizione e almeno la metà del tempo alla formulazione del testo,

in modo da garantire comunque il rispetto delle previsioni del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Con l'articolo 26, nell'ordine del giorno sono indicati l'orario di conclusione della seduta, nonché l'ora di inizio e di conclusione delle votazioni.

Per quanto riguarda il tempo degli interventi se ne prevede una riduzione agli articoli 39, 85 e 138.

In particolare, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti (ora è di trenta minuti). Questo termine è raddoppiato (trenta minuti contro i sessanta attuali) per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a venti minuti (contro i quarantacinque attuali) per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che il Governo o un Gruppo ritengono di particolare rilevanza politica.

All'articolo 40, concernente le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive, si introduce un'altra norma a tutela dei Gruppi di opposizione. Tale norma prevede che non possa essere ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione. Le questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità su tali argomenti sono poste in votazione al termine della discussione sulle linee generali.

Cambia, all'articolo 69, la dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge.

Per ciascun programma dei lavori trimestrale non possono essere dichiarati urgenti complessivamente più di due progetti di legge su richiesta del Governo; un progetto di legge su richiesta dei presidenti di Gruppi di maggioranza; un progetto di legge su richiesta dei presidenti di Gruppi di opposizione. Nell'ambito dei programmi bimestrali, il Governo e i presidenti dei Gruppi di maggioranza possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza complessivamente su due progetti di legge; un progetto di legge è dichiarato

urgente su richiesta dei presidenti di Gruppi di opposizione. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale, dei progetti di legge elettorale, dei progetti di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, né dei progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione (articolo 24, comma 12, ultimo periodo).

Per stabilire il quadro delle urgenze, si procede mediante un'intesa nella Conferenza dei presidenti di Gruppo. In mancanza di accordo, decide il Presidente della Camera tenendo conto del principio della consistenza numerica e della rotazione fra i Gruppi.

Ove, nell'ambito di un programma dei lavori, siano presentati o trasmessi alla Camera disegni di legge di conversione di decreti-legge eccedenti il numero di dichiarazioni d'urgenza previste dal Regolamento, il Governo indica il progetto di legge sul quale rinuncia alla dichiarazione d'urgenza. Si collega in questo modo la « corsia urgente » all'uso (o abuso) dei decreti-legge.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei progetti di legge, all'articolo 72, si disciplina lo stralcio di quelle proposte non assegnabili, per la loro eterogeneità di contenuto, ad una sola Commissione, così come la possibilità di stralcio per quei progetti di legge che, pur rientrando nella competenza di una sola Commissione, contengano comunque disposizioni eterogenee.

Nello specifico, si prevede che se un progetto di legge contiene disposizioni che investano univocamente e in misura consistente la competenza di più Commissioni, ove il Presidente della Camera, valutato l'impianto complessivo del progetto di legge, non ne ritenga possibile l'esame in comune da parte delle medesime e ove ne sia avanzata richiesta da parte di uno o più presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a trenta deputati, prima di procedere alla sua assegnazione comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni riguardanti materie estranee a quelle prevalenti, che costituiscono uno o più auto-

nomi progetti di legge di cui procede contestualmente all'assegnazione alla o alle Commissioni competenti. La stessa possibilità di stralcio vale anche per quei progetti di legge che investono la competenza di una sola Commissione ma contengano disposizioni eterogenee. Queste norme non si applicano al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge comunitaria.

All'articolo 77, si introduce un quarto comma che disciplina l'esame in Commissione dei progetti di legge in quota all'opposizione. In particolare, qualora sia all'esame un progetto iscritto nel calendario dei lavori in quota all'opposizione, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altre proposte di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del Gruppo proponente. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il consenso del Gruppo proponente sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.

La deroga a tali norme è prevista solo con l'assenso dei Gruppi di opposizione interessati. In questo caso si procede all'esame di tutti i progetti di legge abbinati.

All'articolo 79, che disciplina l'istruttoria legislativa, si prevede che l'ufficio di presidenza ovvero il presidente della Commissione organizzino le attività conoscitive in modo da renderne lo svolgimento compatibile con i termini previsti dall'articolo 81 (termine per la presentazione della relazione: quarantacinque giorni per i progetti di legge ordinari; venti giorni per i progetti di legge urgenti) e con i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 25, selezionando a tal fine le richieste più utili per il compimento dell'istruttoria legislativa.

Ove la Commissione abbia all'esame un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori in quota all'opposizione, la Commissione, salvo il consenso del Gruppo richiedente, riferisce comunque all'Assemblea sul testo originario. In tal caso, gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione per l'Assemblea e si intendono ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.

Sono dichiarati irricevibili i maxiemendamenti.

Con le modifiche all'articolo 81 si prevede che le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge debbano essere presentate nel termine di quarantacinque giorni dall'inizio dell'esame in sede referente.

Il termine è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni debbono presentare la relazione entro il ventesimo giorno successivo alla data in cui è stata deliberata la dichiarazione d'urgenza.

All'articolo 85, il tempo degli interventi sul complesso degli emendamenti a disposizione di ciascun deputato è dimezzato a dieci minuti rispetto agli attuali venti. Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali di particolare rilevanza politica (venti minuti contro gli attuali quaranta). Diminuiti anche i tempi per i decreti-legge.

Per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti in Assemblea, all'articolo 86 si prevede che il Presidente della Camera dichiari irricevibili i maxiemendamenti.

La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che siano iniziate le dichiarazioni di voto sull'articolo o sull'emendamento cui si riferiscono. È assicurato comunque un termine non inferiore a tre ore per presentare subemendamenti. I suddetti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale è dato annuncio della loro ammissibilità.

Viene « rafforzato » il parere della Commissione bilancio: quando un emendamento contiene specifiche disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione di merito non ne proponga l'adeguamento,

s'intendono presentate come subemendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, comma 3, le corrispondenti proposte di soppressione o modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La presentazione di emendamenti o subemendamenti, da parte del Governo o della Commissione, ad un progetto di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, oltre il termine previsto (entro l'inizio della seduta nella quale ha inizio la discussione dell'articolo cui si riferiscono), provoca uno slittamento dei tempi. Prima di sottoporli al voto dell'Assemblea, il Presidente della Camera, rinvia, infatti, l'esame del progetto di legge e stabilisce un termine non inferiore a ventiquattro ore, decorrente dall'annuncio in Assemblea dell'ammissibilità dell'emendamento.

Per quanto riguarda la votazione dei testi alternativi, all'articolo 87 si prevede che non siano ammessi subemendamenti, né richieste di votazione per parti separate sui testi alternativi proposti dai relatori di minoranza.

All'articolo 92 si prevede che in caso di opposizione alla proposta di assegnazione di un progetto di legge in sede legislativa, lo stesso venga assegnato in sede redigente o, in mancanza dei presupposti, in sede referente.

Con le modifiche all'articolo 96 i progetti di legge sono sempre esaminati in sede redigente salvo richiesta contraria di un quarto dei deputati, un quarto dei componenti della Commissione o del Governo.

All'articolo 96-*bis* concernente i disegni di legge di conversione di decreti-legge, si prevede che il Presidente dichiari irricevibili i maxiemendamenti.

Per quanto riguarda l'espressione dei pareri sugli schemi di atti normativi del Governo, si prevede l'obbligo, da parte del Governo, di motivare le ragioni dell'eventuale mancato recepimento del parere espresso dalla Commissione competente aggiungendo il comma 6 all'articolo 96-*ter*.

Per le mozioni iscritte nel calendario in quota all'opposizione, l'articolo 113 ne vieta l'abbinamento ad altre mozioni, salvo che il Gruppo richiedente non lo consenta. Non sono, inoltre, ammessi emendamenti, né richieste di votazione per parti separate senza il consenso del Gruppo proponente.

All'articolo 118 è aggiunto un secondo comma che prevede che in ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì, sia individuata una fascia oraria, di norma di durata non inferiore a trenta minuti, destinata allo svolgimento di dibattiti politici alla presenza del Governo, su richiesta dei Gruppi. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda un'informativa all'Assemblea su un determinato argomento di rilevanza generale e di particolare attualità politica, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente ad intervenire nella prima seduta utile. Il Presidente destina alle richieste dei Gruppi di opposizione almeno quattro dibattiti per ogni calendario, dei quali dispone la diretta televisiva. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di tre minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Nel corso di tali interventi possono essere formulate ulteriori richieste al Governo sul tema in discussione, a seguito delle quali il rappresentante del Governo fornisce i chiarimenti necessari con successivi interventi di durata non superiore a due minuti ciascuno.

Con l'introduzione dell'articolo 124-*bis* è istituito il Comitato per il controllo sulla spesa pubblica, una sorta di *Public accounts committee*, con compiti di monitoraggio dei principali flussi di finanza pubblica, controllo della spesa alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, verifica dei dati relativi all'effettivo andamento degli effetti finanziari delle



leggi. È composto da trenta deputati nominati dal Presidente non appena formati i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dei Gruppi delle opposizioni ed è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno, in modo da garantire l'alternanza tra i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione.

Il Comitato, in relazione alle sue competenze, approva delle relazioni che possono essere discusse dall'Assemblea. Nello svolgere le sue funzioni può avvalersi delle informazioni del Governo, della Corte dei conti e della collaborazione dell'Istat.

L'articolo 130, riguardante lo svolgimento delle interrogazioni in ciascuna seduta, è soppresso stante l'introduzione dei dibattiti politici (articolo 118, comma 2).

All'articolo 135-*bis* il *question time* è svolto sempre tramite interrogazioni orali a risposta immediata. Si prevede, inoltre, che il Presidente della Camera, dopo aver sentito la Conferenza dei presidenti di Gruppo, individui il settore o i settori di azione del Governo sul quale invitare il titolare del relativo dicastero a rispondere, assicurando un tendenziale criterio di rotazione.

In particolare, è previsto che se il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Mi-

nistro comunichino di non poter intervenire, il Presidente della Camera mantenga comunque lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno fino a che le interrogazioni non vengano svolte. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle sedute successive, fino all'intervento del rappresentante del Governo già individuato, altri argomenti, salvo gli atti dovuti diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Con la modifica all'articolo 138 si riduce a cinque minuti il tempo riservato all'illustrazione dell'interpellanza.

Con le modifiche all'articolo 138-*bis*, è aumentato a tre (da due) il numero delle interpellanze urgenti che ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere per ogni mese di lavoro parlamentare, ferme restando quelle che ciascun deputato può sottoscrivere.

All'articolo 143 si prevede che le procedure di indagine, informazione e controllo in Commissione siano disposte su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione.

Un'altra garanzia per le opposizioni viene introdotta con il comma 1-*bis* dell'articolo 144 laddove si prevede che per ogni anno sia garantita la deliberazione di un'indagine conoscitiva.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. **Possano essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movi-**

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 14.

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre **che vi aderiscano almeno venti deputati eletti in liste aventi il medesimo contrassegno. Con riferimento ad un contrassegno non può essere costituito più di un Gruppo parlamentare. I deputati che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo e per la sua permanenza.**

2. L'Ufficio di Presidenza **accerta lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui al comma 1.**

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo **aderiscono.**

4. *Identico.*

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e

mento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

## ART. 16.

1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. **Può essere autorizzata la costituzione di componenti del Gruppo misto, purché siano decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, qualora lo chiedano almeno quindici deputati, già appartenenti al medesimo Gruppo, che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese.** Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

## ART. 16.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, **in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.** Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività, **fermo restando il criterio indicato nel periodo precedente.**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

**2-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera.**

ART. 16-*bis*.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e **96, comma 4.**

*6-bis.* Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

ART. 16-*bis*.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

**2. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera fra i componenti appartenenti ai Gruppi di opposizione.**

*I commi 6 e 6-bis sono sostituiti dai seguenti:*

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. **Ove le condizioni abbiano ad oggetto modificazioni specificatamente formulate, le corrispondenti proposte di soppressione o modificazione del testo s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti, né la richiesta di votazione per parti separate.** Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano le disposizioni dell'articolo 93, comma 3.

*6-bis.* **I progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge sono assegnati dal Presidente della Camera al Comitato perché esprima su di essi il parere.** Le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge **nei quali abbiano introdotto, nel corso dell'esame in sede referente,** norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

**6-ter.** Il Comitato si esprime sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione.

## ART. 23.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

## ART. 24.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge,

## ART. 23.

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

**5. I progetti di legge non possono essere inseriti nel programma e nel calendario in data anteriore a quarantacinque giorni dall'effettivo inizio dell'esame da parte della Commissione. Tale disposizione non si applica ai progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione, al momento della predisposizione del programma o del calendario, ne abbia già concluso l'esame a seguito di deliberazione del proprio ufficio di presidenza adottata con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero quando nella Conferenza dei presidenti di Gruppo su una data di iscrizione anteriore si verifichi il consenso di presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99, nonché ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali diversi da quelli di particolare rilevanza politica per i quali ne richiedano l'applicazione, fino al momento dell'iscrizione in calendario, il Governo o un Gruppo.**

## ART. 24.

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. **Ove l'esame di un argomento inserito nel ca-**



inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono **di norma** collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

**alendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed al presente comma.** Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, **salvo diverso accordo con i Gruppi richiedenti. Sugli argomenti iscritti su proposta dei Gruppi di opposizione non è ammessa in Assemblea la richiesta di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo consenso dei Gruppi interessati.** All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

*Il comma 5 è sostituito dai seguenti:*

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, **indicando i giorni dedicati alla discussione degli argomenti iscritti su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24. Di tutti gli argomenti il calendario stabilisce il punto dell'ordine del giorno delle sedute in cui ne è prevista la trattazione.** Dopo la comunicazione all'Assemblea il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, **nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute.**

**5-bis. Nel calendario è assicurato che, di norma, in ogni giornata di lavoro par-**

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione

**lamentare sia destinata alle riunioni delle Commissioni una fascia oraria pari almeno ad un terzo di quella destinata alle votazioni dell'Assemblea. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119.**

*I commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:*

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità, **individuando distintamente i tempi destinati alla discussione sulle linee generali, ivi compresa quella delle questioni incidentali, quelli destinati alla discussione degli articoli e quelli destinati alle fasi successive fino al voto finale. La Conferenza**, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quello per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame **dei progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza su richiesta del Governo o di un Gruppo della maggioranza**, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, **di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile.**

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione

sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

## ART. 25.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via priori-

sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a **quindici minuti, per la discussione degli articoli un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti, e per le fasi successive fino al voto finale un tempo non inferiore a quindici minuti.** La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore **alla metà** di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

*Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

**12-bis. I progetti di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza a norma dell'articolo 69 sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea non prima del giorno successivo a quello nel quale scade il termine stabilito dall'articolo 81, comma 2. Sono conseguentemente derogati i termini di cui all'articolo 79, commi 1, ultimo periodo, e 14. La discussione è organizzata in modo da assicurare che la votazione finale del progetto di legge abbia luogo entro il trentesimo giorno successivo alla dichiarazione dell'urgenza, comunque assicurando all'esame in Assemblea, di norma, almeno tre giorni.**

## ART. 25.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via priori-

taria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, **in sede referente**, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscriverne all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

taria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24 **e da garantire, per l'esame di ciascun progetto di legge, il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 81, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 5, e salvo il caso in cui l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 5, ritenga di prevedere termini inferiori per i progetti di legge non compresi nel programma dei lavori dell'Assemblea. A tal fine è predisposta un'organizzazione dei lavori che destina almeno un terzo del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive richieste da uno o più Gruppi di opposizione e almeno la metà del tempo alla formulazione del testo, in modo da garantire comunque il rispetto delle previsioni del calendario dei lavori dell'Assemblea.** All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscriverne all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, **nel caso in cui i presidenti delle Commissioni non ottemperino al suo invito o ogniqualvolta** lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissan-

## ART. 26.

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

2. **Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.**

## ART. 39.

1. Salvi i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la

done l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

## ART. 26.

*L'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora **della seduta successiva, determinati sulla base del programma e del calendario**, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. **Nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea sono indicati l'orario di conclusione della seduta, nonché l'ora di inizio e di conclusione delle votazioni.**

*Soppresso.*

## ART. 39.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Salvi i **diversi** termini previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i **quindici** minuti.

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a **venti** minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale, **nonché dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che il Governo o un Gruppo ritengano di particolare rilevanza politica.** È in ogni caso in facoltà del Presidente



durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

## ART. 40.

## ART. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

## ART. 40.

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

**6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Le questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità su tali argomenti sono poste in votazione al termine della discussione sulle linee generali.**

## ART. 69.

*L'articolo 69 è sostituito dal seguente:*

**1. Il Governo o un presidente di Gruppo possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza di un progetto di legge.**

**2. Quando il programma dei lavori è predisposto per tre mesi non possono essere dichiarati urgenti complessivamente più di quattro progetti di legge, dei quali due su richiesta del Governo, uno su richiesta di un presidente di un Gruppo di maggioranza ed uno su richiesta di un presidente di un Gruppo di opposizione. Quando il programma è predisposto per due mesi il numero complessivo dei progetti di legge dichiarati urgenti non può essere superiore a tre, dei quali due su richiesta del Governo o di un presidente di un Gruppo di maggioranza, ed uno su richiesta di un presidente di un Gruppo di opposizione. Sulle richieste di dichiarazione d'urgenza delibera la Conferenza dei presidenti di Gruppo all'unanimità. In di-**

**3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi.** Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

ART. 72.

**fetto di unanimità, decide il Presidente della Camera tenendo conto, in presenza di un numero di richieste eccedenti i limiti di cui al presente comma, della consistenza numerica di ciascun Gruppo e di un principio di rotazione.**

3. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale, **dei progetti di legge elettorale, dei progetti di legge di approvazione di bilanci e consuntivi,** né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

**4. Ove, nell'ambito di un programma dei lavori, siano presentati o trasmessi alla Camera disegni di legge di conversione di decreti-legge in misura complessivamente superiore al numero massimo di progetti di legge dichiarati urgenti su richiesta del Governo o di un presidente di un Gruppo di maggioranza, al momento della presentazione o della trasmissione alla Camera di un disegno di legge di conversione eccedente tale numero, il Governo indica il progetto di legge per il quale rinuncia alla dichiarazione d'urgenza. Ove sia stata già conclusa la discussione di tutti i progetti di legge dichiarati urgenti su richiesta del Governo o di un presidente di un Gruppo di maggioranza, si intende corrispondentemente ridotta la quota di cui al comma 2 per il programma successivo.**

ART. 72.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

**1-bis.** Salvo quanto previsto dall'articolo 73, se un progetto di legge reca contenuto eterogeneo e disposizioni le quali investano univocamente e in misura consistente la competenza di più Commissioni, ove il Presidente della Camera, valutato l'impianto complessivo del progetto di legge, non ritenga possibile l'assegnazione a Commissioni riunite, su richiesta di uno o più presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a trenta deputati, comunica all'As-

ART. 77.

ART. 79.

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23,

sembra, prima di procedere alla assegnazione, lo stralcio delle disposizioni riguardanti materie estranee a quelle prevalenti. Queste costituiscono uno o più autonomi progetti di legge, che il Presidente assegna contestualmente alla Commissione competente. Le medesime disposizioni si applicano altresì ad un progetto di legge di contenuto eterogeneo che investa la competenza di una sola Commissione. Il presente comma non si applica ai disegni di legge finanziaria e di bilancio e al disegno di legge comunitaria.

ART. 77.

*Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione non può procedere all'abbinamento con altri progetti di legge, né modificare il testo, se non vi sia il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il consenso di tale Gruppo sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ove la Commissione, con l'assenso dei Gruppi di opposizione interessati, decida di derogarvi, procedendo all'esame abbinato di tutti i progetti di legge vertenti sulla stessa materia.

ART. 79.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale, **nel rispetto di quanto disposto all'articolo 25, comma 2.** Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei

comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, **salvo che** l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione **organizzano le attività conoscitive in modo da renderne lo svolgimento compatibile con i termini previsti dall'articolo 23, comma 5 e dall'articolo 81 e con i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 25, selezionando a tal fine le richieste più utili** per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo, **e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 23, comma 5 e dall'articolo 81.**

*Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

**9-bis.** La Commissione che, nell'esame di un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione, abbia approvato, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, emendamenti senza il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione, riferisce sul testo originario del progetto di legge. In tal caso gli emendamenti approvati sono allegati alla relazione per l'Assemblea, intendendosi ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.

*Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

**10-bis.** Il presidente della Commissione dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli di un progetto di legge senza che tra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.

ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

ART. 85.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non

ART. 81.

*L'articolo 81 è sostituito dal seguente:*

1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di **quarantacinque giorni** dall'inizio dell'esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a **quindici giorni** per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. **Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni debbono presentare la relazione entro il ventesimo giorno successivo alla data in cui essa è stata dichiarata.** Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

ART. 85.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non



più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti **a ciascuno degli** articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati **rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5**, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

ART. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, **di regola**, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

più di **dieci** minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di **dieci** minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali **che il Governo o un Gruppo ritengano di particolare rilevanza politica**. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di **dieci** minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati in cinque minuti, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

ART. 86.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, **o nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva**, entro il giorno precedente la seduta nella quale

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

*5-bis.* Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine

avrà inizio la discussione degli articoli. **Il Presidente della Camera dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che tra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.**

*I commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai seguenti:*

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che **siano iniziate le dichiarazioni di voto sull'articolo o sull'emendamento** cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente, **comunque non inferiore a tre ore.** Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. **I suddetti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale è dato annuncio della loro ammissibilità.**

*5-bis.* **Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce in ogni caso un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate ed il termine entro il quale possono essere chiamate ad esprimere il parere le Commissioni interessate. Quando un emendamento presentato ai sensi del comma 5 contenga**

congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

## ART. 87.

*1-bis.* I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

**specifiche disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionata-mente a modificazioni specificatamente formulate, e la Commissione di merito non ne proponga l'adeguamento all'Assemblea, s'intendono presentate come subemendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, comma 3, le corrispondenti proposte di soppressione o modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.**

**5-ter.** Ove sul progetto di legge sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69, la Commissione ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi entro l'inizio della seduta nella quale ha inizio la discussione dell'articolo cui si riferiscono. Se il Governo e la Commissione presentano emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi successivamente a tale termine e chiedono di sottoporli al voto dell'Assemblea, il Presidente rinvia l'esame del progetto di legge e stabilisce un termine non inferiore a ventiquattro ore, decorrente dall'annuncio in Assemblea dell'ammissibilità dell'emendamento, per l'esame dell'emendamento e dei relativi subemendamenti da parte della Commissione in sede plenaria. Si applica il comma *5-bis*. È conseguentemente differito il termine per la conclusione dell'esame del progetto in Assemblea stabilito dal calendario dei lavori.

## ART. 87.

*Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

*1-bis.* I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. **Non sono ammessi subemendamenti, né richieste di votazione per parti separate.**

## ART. 92.

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura **normale** di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

## ART. 96.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima

## ART. 92.

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. **Se la proposta è respinta, il progetto è assegnato in sede redigente.** Alla votazione non si fa luogo e il progetto è **direttamente** assegnato in sede **redigente** se l'opposizione è fatta da un decimo dei componenti della Camera. **Se l'opposizione è fatta dal Governo o da un quarto dei componenti della Camera, il progetto è assegnato in sede referente.** La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

## ART. 96.

*L'articolo 96 è sostituito dal seguente:*

1. **I progetti di legge riguardanti materie diverse da quelle di cui all'articolo 92, comma 2, ove non siano assegnati alle Commissioni ai sensi dell'articolo 92, comma 1, sono assegnati in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. In tal caso l'Assemblea riserva a sé me-**

l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme

desima **la discussione sulle linee generali**, l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. **Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i disegni di legge di conversione di decreti-legge e comunitaria, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71.**

2. **Un progetto di legge, fino alla conclusione dell'esame in sede redigente, è assegnato in sede referente:**

*a)* **quando, in sede di predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, ne facciano richiesta al Presidente della Camera, il Governo o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica pari ad almeno un quarto dei componenti della Camera;**

*b)* **quando, nel corso dell'esame presso la competente Commissione permanente o speciale, ne faccia richiesta al Presidente della Camera il Governo o almeno un quarto dei componenti della Commissione;**

*c)* **in qualunque momento quando si tratti di progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate dall'articolo 49, comma 1, e ne facciano richiesta uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica pari ad almeno un decimo dei componenti della Camera.**

3. **La discussione in Assemblea di un progetto di legge licenziato dalla Commissione in sede redigente non ha comunque luogo quando vi si opponga il Governo o un quarto dei componenti della Camera.**

4. **Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme**



dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

**6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.**

ART. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine

**degli articoli 79, in quanto compatibili, 93 e 94. L'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea avviene nel rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 5.**

5. *Identico.*

*Soppresso.*

ART. 96-bis.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine

di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. **Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.**

ART. 96-*ter*.

di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. **Si applicano i commi 6 e 6-*ter* dell'articolo 16-*bis*.**

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

**7. Il Presidente dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo del disegno di legge recante la clausola di conversione ovvero di altro articolo del disegno di legge di conversione o del relativo decreto-legge, contestualmente soppressivi di altri articoli o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che tra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico normativa.** Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

ART. 96-*ter*.

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

**6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, comunica alla Camera le ragioni del mancato recepimento.**

ART. 113.

ART. 118.

ART. 113.

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

**5. Quando la discussione abbia ad oggetto una mozione iscritta nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione, non si applica l'articolo 112, comma 1, salvo che il Gruppo richiedente l'iscrizione consenta all'abbinamento delle altre mozioni presentate. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di votazione per parti separate senza il consenso del medesimo Gruppo.**

ART. 118.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

**2. In ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì è individuata una fascia oraria, di norma di durata non inferiore a trenta minuti, destinata allo svolgimento di dibattiti politici, senza votazione di documenti conclusivi, alla presenza del Governo e su richiesta dei Gruppi. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda un'informativa all'Assemblea su un determinato argomento di rilevanza generale e di particolare attualità politica, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente ad intervenire nella prima seduta utile. Il Presidente destina alle richieste dei Gruppi di opposizione almeno quattro dibattiti per ogni calendario, dei quali dispone la trasmissione televisiva diretta. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di tre minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini stabiliti dal Presidente. Nel corso di tali interventi possono essere formulate ulteriori richieste al Governo sul tema in discussione, a seguito delle quali il Governo**

ART. 123-*bis*.

1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni **in sede legislativa, ovvero in sede referente**. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

**fornisce i chiarimenti necessari con successivi interventi di durata non superiore a due minuti ciascuno.**

ART. 123-*bis*.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle **competenti** Commissioni. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee. **Si applica l'articolo 72, comma 1-*bis*.**

*Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:*

ART. 124-*bis*.

1. Il Comitato per il controllo sulla spesa pubblica è composto da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno, in modo da garantire l'alternanza tra appartenenti a Gruppi di maggioranza e di opposizione. I componenti si succedono alla presidenza secondo l'anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria secondo l'anzianità parlamentare e, quindi, anagrafica.

3. Il Comitato, ferme restando le competenze delle Commissioni permanenti, cura il monitoraggio dei principali flussi di finanza pubblica; controlla la spesa pubblica, valutandone l'economicità, l'efficienza e l'efficacia; verifica i dati relativi all'effettivo andamento degli effetti finanziari delle leggi.

4. Il Comitato, per le finalità di cui al comma 3, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche e avvalersi, per il tramite del Governo, della collaborazione dell'Istat. Il Comitato può, altresì, richiedere alla Corte dei conti, nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti, informazioni, chiarimenti e documenti. Il Comitato può disporre lo svolgimento di audizioni dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili per la sua attività.

5. Il Comitato approva relazioni che sono presentate al Presidente della Camera. Ogni volta che lo ritenga opportuno, il Comitato può chiedere che le stesse siano discusse e votate dall'Assemblea. La deliberazione della Camera ha luogo con una risoluzione. Alle discussioni sopra indicate partecipa un rappresentante del Governo.

#### ART. 130.

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

#### ART. 135-bis.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla

*L'articolo è abrogato.*

#### ART. 135-bis.

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

1. Lo svolgimento di interrogazioni **orali** a risposta immediata ha luogo una volta



settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di **tali** interrogazioni intervengono nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per **una volta** il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per **le restanti** il Ministro o i Ministri competenti per le materie **individuate ai sensi del comma 2.**

2. Entro **il lunedì** antecedente **al mercoledì** nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, **il Presidente della Camera, dopo aver sentito la Conferenza dei presidenti di Gruppo, individua il settore o i settori di azione del Governo sul quale invitare il titolare del relativo dicastero a rispondere, assicurando un tendenziale criterio di rotazione.**

3. **Ciascun Gruppo, entro il giorno antecedente allo svolgimento delle interrogazioni orali a risposta immediata, comunica al Presidente della Camera lo specifico argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica sul quale intende interrogare il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro la cui partecipazione sia prevista. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, gli argomenti devono rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Il Presidente della Camera trasmette al Governo ed ai Gruppi le indicazioni relative agli argomenti.**

4. **Ciascun Gruppo, attraverso l'intervento di un proprio deputato, formula il quesito al Governo relativamente all'argomento indicato per non più di due minuti. Il rappresentante del Governo risponde a ciascun quesito per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due**

minuti, eventualmente formulando ulteriori quesiti conseguenti alla risposta fornita dal Governo, cui risponde il rappresentante del Governo per non più di un minuto. Ove sia stato indicato il medesimo argomento da più Gruppi, il rappresentante del Governo risponde con un unico intervento, di durata complessiva comunque non superiore a dieci minuti.

*4-bis.* Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro individuato ai sensi del comma 2 comunichi, entro il giorno antecedente allo svolgimento delle interrogazioni orali a risposta immediata, di non poter intervenire, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta al mercoledì della settimana successiva, il Presidente dispone il rinvio dello svolgimento delle relative interrogazioni, dandone annuncio all'Assemblea. Il Presidente invita i Gruppi interessati a formulare quesiti agli altri Ministri dei quali sia prevista la partecipazione. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro comunicano di non poter intervenire anche nella data successiva, il Presidente mantiene comunque lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e, salvo che i Gruppi interroganti consentano ad un ulteriore rinvio, rinvia la seduta al giorno successivo e, successivamente, a quelli ancora successivi fino a che le interrogazioni non vengano svolte. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle sedute successive, fino all'intervento del rappresentante del Governo già individuato, altri argomenti, anche se compresi nel calendario dei lavori, salvi gli atti dovuti diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-*bis*.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

5. *Identico.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

## ART. 138.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

## ART. 138-bis.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

## ART. 143.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

## ART. 138.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di **cinque** minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

## ART. 138-bis.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di **tre** interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

## ART. 143.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo, **ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Possono chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza al CNEL, al Consiglio di Stato, alla**

**Corte dei conti ed alle autorità amministrative indipendenti.**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

**3-bis.** Le procedure di cui ai commi precedenti sono comunque disposte qualora lo richieda un terzo dei componenti della Commissione.

ART. 144.

ART. 144.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

**1-bis.** Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, dispongono comunque lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno, non può essere disposta, per ogni Commissione, più di un'indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.